

COMUNE DI CALVIGNANO

(Provincia di PAVIA)

REGOLAMENTO COMUNALE
PER IL SERVIZIO DI FOGNATURE E SCARICHI AL SUOLO

**Approvato con deliberazione del C.C. n. 16
Del 5.7.2005**

*REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO DELLA FOGNATURA E LA
DISCIPLINA DEGLI SCARICHI.*

+++++

S O M M A R I O

I - PRINCIPI DI CARATTERE GENERALE

II - LIMITI DI ACCETTABILITÀ E CONTROLLI

III – NORME TRANSITORIE

IV – DISPOSIZIONI FINALI

I - PRINCIPI DI CARATTERE GENERALE

ART.1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento disciplina l'utilizzo, lo smaltimento e la depurazione delle acque reflue all'interno del territorio comunale secondo i criteri generali indicati dal Decreto Legislativo 11 maggio 1999, n.152 contenente le disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento ed il recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676 CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole, modificato ed integrato dal Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.258 (G.U.18/09/2000, , n.218-suppl.).

Inoltre nel regolamento viene indicata la procedura per ottenere l'autorizzazione allo scarico nelle varie tipologie di esso ed i criteri per la presentazione delle domande, comprese le indicazioni dei limiti di accettabilità degli scarichi in base alle norme di legge sopra citate.

ART.2 – AUTORIZZAZIONE

Chiunque intenda chiedere l'autorizzazione all'allacciamento al servizio di fognatura o allo scarico al suolo nelle zone non servite dalla stessa, deve farne domanda al Sindaco completata della documentazione di cui al fax simile riportato il calce al presente.

L'accettazione della domanda è subordinata alla verifica da parte dell'Ente gestore del servizio, della rispondenza del refluò alle caratteristiche di ammissibilità indicate dalle tabelle allegate.

In particolare, per la corretta applicazione del Decreto Legislativo n°152/99 si fa inoltre riferimento alle linee guida per il rilascio delle autorizzazioni, emanate dalla Provincia di Pavia – settore tutela ambientale – con Prot.33381 del 20/09/2004 ed alle note informative emesse dal Direttore di Dipartimento dell'ARPA Prot.N°169918 del 23/12/2004.

Per maggiore comodità dei richiedenti si indicano le caratteristiche e le tipologie di scarico più ricorrenti entro i confini del territorio comunale:

INSEDIAMENTI CIVILI

FOGNATURA ESISTENTE

I reflui classificati domestici, provenienti dalle abitazioni, previo passaggio in fossa Imhoff, possono essere immessi in fognatura laddove esistente (*mediante domanda di allacciamento alla rete comunale secondo il modello allegato*).

FOGNATURA INESISTENTE

I reflui classificati domestici, provenienti dalle abitazioni, previo passaggio in fossa Imhoff, possono essere smaltiti al suolo dopo aver fatto apposita richiesta all'Amministrazione Comunale (*vedere modello allegato*) che deve rilasciare autorizzazione.

Le acque di pioggia, provenienti da tutti i cortili civili, possono essere disperse al suolo senza nessuna formalità se in essi non vengono stoccati materiali inquinanti.

Le acque di pioggia, provenienti da tutti i cortili di impianti produttivi, debbono invece essere autorizzati dall'Amministrazione Comunale previa presentazione di domanda illustrativa dell'attività.

Se lo scarico avviene in corpi idrici superficiali la domanda va inoltrata all'Amministrazione Provinciale.

Cantine

SCARICHI DA SMALTIRE

Se la cantina scarica in pubblica fognatura i reflui classificati “domestici” possono essere ammessi.

Si tenga presente che ai sensi dell'articolo 28 del D. L.vo n°152/99 le imprese dedite all'agricoltura assimilano le loro acque reflue a quelle domestiche se la materia prima lavorata **proviene per almeno due terzi** dall'attività di coltivazione dei fondi in proprietà.

Se la cantina scarica nel suolo (previo pozzo perdente) lo scarico deve essere autorizzato dal Comune.

La domanda va rivolta **solo** ed esclusivamente **al Comune** in cui avviene lo scarico, il Comune può chiedere parere all'ARPA relativamente alla progetto dell'impianto di smaltimento.

Se la fognatura non esiste ed è necessario scaricare in corpi idrici superficiali lo scarico deve rispettare i limiti indicati nella tabelle allegate al presente regolamento e la domanda va inoltrata **all'Amministrazione Provinciale**.

Se i reflui tal quali **non rispettano** i valori riportati nelle tabelle allegate nel precitato D.leg.vo n.152/1999, occorre provvedere o al loro trattamento affinché rientrino nei limiti di legge, oppure al loro stoccaggio ed affidare contrattualmente a ditta specializzata la raccolta e lo smaltimento periodico di essi.

E' fatto obbligo agli insediamenti produttivi rilevanti, sia qualitativamente che quantitativamente, di effettuare il monitoraggio dei proprie scarichi e la trasmissione dei relativi risultati.

ART. 3 - DIVIETI

Nelle zone servite da pubblica fognatura non possono essere attivati nuovi scarichi se non abbiano recapito nella pubblica fognatura.

ART. 4 – ALLACCIAMENTI

La posa in opera del condotto di allacciamento alla rete di fognatura principale è realizzata a cura e spese del richiedente sulla scorta di un progetto approvato dall'Ufficio Tecnico comunale. Il Comune può intervenire d'ufficio, in via sostitutiva con totale onere a carico dell'interessato per inadempienza dello stesso.

I pluviali delle fronti delle case verso la via pubblica potranno essere allacciati direttamente alla fognatura comunale con pozzetto d'ispezione al piede.

L'autorizzazione all'allaccio verrà rilasciata dal Comune al richiedente, dopo il versamento alla Tesoreria Comunale, a titolo di diritto d'allacciamento, alle seguenti tariffe:

Scarichi Civili

a) diritto fisso di allaccio per ogni unità immobiliare	¤	180,00
b) per ogni metro quadrato di superficie utile del fabbricato	¤	0,50

Scarichi produttivi

a) diritto fisso di allaccio	¤	500,00
b) per ogni metro quadrato di superficie coperta	¤	0,50

I suddetti contributi potranno essere aggiornati dall'Amministrazione Comunale allorchè lo riterrà necessario.

ART. 5 – CARATTERISTICHE TECNICHE DEGLI ALLACCIAMENTI

Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato alle seguenti prescrizioni generali da attribuire ai manufatti **forniti in opera a cura e spese** del richiedente:

- la colonne di raccolta e scarico nella fognatura debbono essere munite di ventilazione secondaria in modo di assicurare la ventilazione attraverso la colla stessa;
- il condotto, che dev'essere in grado di sopportare i carichi stradali, va interrato ripristinando quindi il soprassuolo con la relativa pavimentazione;
- al condotto va assegnata una pendenza verso la rete fognaria non inferiore allo 0,5 %.

Ai fini manutentori si precisa che tutti i condotti, ricadenti in suolo pubblico, sono da ritenersi di proprietà comunale mentre quelli all'interno delle proprietà private sono privati a tutti gli effetti.

II- LIMITI DI ACCETTABILITÀ E CONTROLLI

ART.6 – ALLACCIAMENTO DI INSEDIAMENTO PRODUTTIVI

Le norme per la realizzazione degli allacciamenti di insediamenti produttivi sono uguali a quelle previste per le immissioni degli scarichi civili. L'insediamento civile deve comunque

installare, a proprie spese prima di immettersi nella pubblica fognatura o di scarico al suolo o nei corpi idrici, un pozzetto di controllo e di ispezione delle dimensioni di almeno cm 40 x 40, profondo cm.80 per consentire il prelievo di campionamento.

I limiti di accettabilità dei reflui sono quelli riportati nel precitato Decreto Legislativo N.152/1999, tali limiti potranno essere conseguiti anche a seguito di pretrattamento.

ART. 7 – TABELLE

Per quanto riguarda i dati di accettabilità per gli scarichi di fognatura, si fa riferimento alle tabelle contenute nel D.Leg.vo n.152/1999.

ART. 8 – CRITERI PER LA FOGNATURA INTERNA DEGLI IMMOBILI

Le opere realizzate all'interno della proprietà privata e degli stabili sono da considerarsi opere edili e pertanto soggette alla disciplina del regolamento edilizio comunale e del regolamento d'igiene tipo. Il progetto di fognatura va pertanto predisposto da un tecnico e contenente tutti gli elementi tecnici descrittivi dell'opera richiesta, le caratteristiche della proprietà da servire e la qualità tipologiche degli scarichi e la quantità dei consumi idrici.

ART. 9 - CONTROLLO

Per le attività produttive, il rispetto dei limiti di cui alle tabelle di riferimento, deve essere attestato da referti analitici rilasciati da laboratori pubblici o privati ed esibiti almeno una volta l'anno. Ogni insediamento produttivo deve fornire informazioni dettagliate sugli eventuali composti chimici utilizzati per le lavorazioni o durante particolari fasi del processo produttivo. Il Comune si riserva, con spese a carico dell'utente, di far effettuare un controllo in qualsiasi momento.

ART. 10 – TARIFFE

Le acque reflue provenienti da insediamenti civili e produttivi sono soggette al pagamento del canone previsto dalle leggi vigenti.

III- NORME TRANSITORIE

ART. 11 – CENSIMENTO

Il Comune provvederà alla compilazione, alla tenuta ed all'aggiornamento del catasto degli scarichi.

ART.12 – POZZI NERI, FOSSE A TENUTA

E' fatto divieto di realizzare pozzi neri e mantenere in esercizio quelli esistenti sulla rete fognaria.

ART.13 – SANZIONI

Le sanzioni applicabili sono quelle riportate nel Decreto Legislativo 11 maggio 1999, n.152 agli artt.54, 55, 56, 57, 58, 59, 60 e 61, con le relative conseguenze.

IV – DISPOSIZIONI FINALI

ART.15 – NORME DI RIFERIMENTO

Per quanto non espressamente previsti nel presente regolamento, si fa riferimento alle norme statali e regionali emanate in materia.

ART.16 – ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento entrerà in vigore il giorno successivo alla seconda pubblicazione nell'albo pretorio.